

OPEN DATA & DIRITTO

Napoli, 11 ottobre 2013



SOMMARIO

- ▶ **IL RUOLO DEL DIRITTO**
- ▶ **LE NORME DELL'OPEN PA**
- ▶ **I RISCHI DA EVITARE**



per iniziare...

“Se un uomo parte con delle certezze finirà con dei dubbi; ma se si accontenta di iniziare con qualche dubbio, arriverà alla fine a qualche certezza.”

(Francis Bacon)



Le barriere al riuso degli opendata

1. Culturali
2. Tecnico-economiche
3. Giuridiche



**OPEN DATA
&
DIRITTO**

Add another family member

Relationship Status:

Interested in:

Looking for:

Networking

Political Views:

Religious Views:

- Single
- In a Relationship
- Engaged
- Married
- It's Complicated**
- In an Open Relationship
- Widowed

“Relazione Complicata?”



**OPEN DATA
E' UN
PERCORSO**




la destinazione

OPEN DATA

“Ecco i miei dati, facci quello che vuoi”

Nota Bene

- devi consentire il perseguimento di finalità lucrative
- puoi, al massimo, chiedere l'indicazione della fonte e la condivisione con lo stesso tipo di licenza.




**Accresce la trasparenza
rendendo possibile
la partecipazione
dei cittadini**



**Consente
all'Amministrazione
di fare più con meno**

**Permette di creare
nuovi modelli di
business e nuovi
mercati nell'
economia dell'
immateriale**



Raw data now



ARPA e ASL. VOGLIAMO i DATI
SUI
TUMORI

SUBITO!

Ormai lo dicono tutti



OPEN LAWS



Un pò di storia...

- ▶ Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005)
- ▶ Riforma Brunetta (D. Lgs. n. 150/2009)
- ▶ Riutilizzo informazioni settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 - Dir. 2003/98/CE)
- ▶ Recepimento Dir. INSPIRE (D. Lgs. n. 32/2010)



APPROCCI POSSIBILI

▶ OPEN DATA OTTRIATO

▶ OPEN DATA COME DIRITTO



In principio fu l'UE



LE NORME COMUNITARIE

- ▶ Direttiva 2003/98/CE
- ▶ Direttiva 2013/37/UE



Agenda Digitale Italiana

Poi il Governo Italiano



**DECRETO
CRESCITALIA 2.0**



art. 9
dati di tipo aperto
e inclusione digitale



definizioni

- ▶ **formato dei dati di tipo aperto**, un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi



definizioni

► **dati di tipo aperto**, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali



Il nuovo art. 52 CAD

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.



Il nuovo art. 52 CAD

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.

L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h) , è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.



Il nuovo art. 52 CAD

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.



Il nuovo art. 52 CAD

4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.



Il nuovo art. 52 CAD

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Il nuovo art. 52 CAD

7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.



Il nuovo art. 52 CAD

8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.



Le norme regionali



**ELEMENTI
DI
DISTURBO?**



Amministrazione Trasparente

(DLgs 14 marzo 2013 n. 33)

Decreto Trasparenza

GRAZIE

GRACIAS

Continuiamo a parlarne on line...



www.ernestobelisario.eu



www.linkedin.com/in/ernestobelisario



www.twitter.com/diritto2punto0



www.facebook.com/belisario



www.youtube.com/diritto2punto0



www.slideshare.net/ernestobelisario



studiobelisario